

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1536

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(FERRARI AGGRADI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto

Presentato alla Presidenza il 26 giugno 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente disegno di legge si ripropone un'iniziativa già portata all'esame del Parlamento nella scorsa legislatura e decaduta con lo scioglimento delle Camere.

Il testo che ora viene presentato tiene conto degli emendamenti che erano stati apportati a quel precedente disegno di legge dal Senato della Repubblica e dalla XI Commissione legislativa della Camera dei deputati, salvo talune ulteriori modificazioni e aggiunte, appresso accennate.

Circa la necessità dell'iniziativa si rammenta che in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 5 giugno 1962, cessò l'efficacia delle norme relative all'ammasso dell'essenza di bergamotto contenute nel decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 278, e nella legge di conversione 23 aprile 1936, n. 829.

La Corte ritenne tali norme contrastanti col principio di riserva di legge stabilito dall'articolo 41, terzo comma, della Costituzione, che subordina ad una determinazione legislativa di programmi e controlli l'imposizione di quelle direttive dell'attività economica, pubblica o privata, che la stessa norma costituzionale consente quando siano rivolte a finalità sociali: la cui indicazione dovrebbe anch'essa risultare, sia pure indirettamente, dalla legge.

La sentenza non disconosceva però che i conferimenti obbligatori di prodotti siano, in genere, compatibili con i precetti costituzionali, e nemmeno escludeva in via di principio che potessero sussistere interessi sociali atti a giustificare l'ammasso dell'essenza di bergamotto.

Ed, in effetti, relevantissimi interessi pubblici sono connessi a tale produzione, sia per

le condizioni particolari in cui essa si svolge, sia per la grande importanza economica che riveste per le zone dove si pratica detta coltura. A questa attendono piccoli imprenditori agricoli, che in massima parte provvedono pure direttamente all'estrazione dell'essenza e che, prima dell'istituzione del regime di ammasso, ricavavano da tali attività magri e non remunerativi guadagni, per la necessità di realizzare frettolosamente il prezzo del prodotto.

La disciplina collettiva delle vendite, realizzata attraverso il sistema dei conferimenti obbligatori e la creazione di un ente consortile per gestire l'ammasso aveva consentito invece di evitare, durante 26 anni, con piena soddisfazione dei singoli produttori, il rinnovarsi delle gravi crisi del passato.

Si rende perciò necessario ristabilire con nuove norme, aderenti ai principi della Costituzione, il vincolo obbligatorio del prodotto, per attuare un'efficace difesa dei produttori di essenza di fronte alla speculazione commerciale e, attraverso tale difesa, per soddisfare indirettamente gli interessi economici generali della zona in cui è concentrata la coltura del bergamotto, assicurando nel contempo idonee garanzie di qualità ai consumatori.

Le specifiche finalità del disegno di legge risultano precisamente determinate, oltretutto dall'espressa indicazione fattane all'articolo 1, anche attraverso la disciplina dell'intero sistema stabilito per la fissazione dei prezzi e per la vendita del prodotto.

In particolare, dato l'accennato scopo di protezione dei produttori di essenza, si è previsto che la determinazione del prezzo debba avvenire con criteri puramente economici — pur con la giusta considerazione degli interessi delle categorie commerciali — dal che deriva una ben precisa limitazione dei poteri dell'organo pubblico (Consiglio di amministrazione del Consorzio del bergamotto) che provvede a tali determinazioni.

I primi due articoli del disegno di legge stabiliscono l'obbligo dell'ammasso, affidandone la gestione all'esistente Consorzio del bergamotto, e determinando tutti gli adempimenti obbligatori per i coltivatori di bergamotto, per i produttori di essenza e per i commercianti, ai fini del controllo sul buon funzionamento dell'ammasso stesso.

Con un emendamento apportato al precedente disegno di legge dalla Commissione della Camera dei deputati è stato stabilito nell'articolo 2 che il mezzadro, colono o partecipante acquista, all'atto della raccolta, la piena disponibilità dei frutti di sua spettanza. Si propone, ora, di porre una eccezione a

questa norma quando il concedente intenda conferire il raccolto al Consorzio del bergamotto. Questa eccezione risulta giustificata, perché nella detta ipotesi, i coloni sarebbero pienamente garantiti, potendo controllare la quantità di frutti conferita al Consorzio e la resa in essenza, mentre si avrebbe la certezza di una perfetta lavorazione, e soprattutto si otterrebbe il più generale vantaggio di diminuire la frammentazione dell'offerta in piccole partite di frutti, con cui si danno maggiori occasioni di speculazione.

I successivi articoli 3, 4 e 5 regolano le modalità del conferimento, delle analisi e della valutazione del prodotto a garanzia dei conferenti.

L'articolo 6 reca i criteri per la determinazione del prezzo di vendita del prodotto ammassato, in relazione alla sua qualità ed ai costi di produzione nonché sulla base delle condizioni di mercato.

L'articolo 7 fa obbligo al Consorzio di vendere ai commercianti almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese, accordando agli stessi una riduzione fino al 5 per cento del prezzo ed istituendo una commissione di controllo per assicurare tali adempimenti. Si è qui ritenuto opportuno integrare il precedente testo approvato dalla Commissione della Camera dei deputati specificando la composizione della suddetta commissione.

L'articolo 8 detta norma sul confezionamento dell'essenza, a garanzia dei consumatori: mentre l'articolo 9 determina i criteri di ripartizione del ricavato dalla vendita tra i conferenti, in relazione alle caratteristiche qualitative del prodotto da ciascuno consegnato.

L'articolo 10 attribuisce al Consorzio del bergamotto la facoltà di imporre, con deliberazioni della sua assemblea, contributi a carico dei consorziati, in proporzione al reddito dei terreni coltivati a bergamotto, da essi posseduti o condotti. In luogo del contributo potrà essere effettuato un prelevamento sul ricavato del prezzo di vendita del prodotto ammassato. Tale imposizione o prelevamento, che non potrà eccedere i limiti stabiliti dalla legge, si rendono necessari per il migliore adempimento dei fini istituzionali del Consorzio, e particolarmente per lo sviluppo e l'ammodernamento dei suoi impianti e delle attrezzature per l'estrazione dell'essenza.

L'articolo 11 fissa le sanzioni penali per le contravvenzioni alle norme della legge, e l'articolo 12 attribuisce agli agenti delegati dal Consorzio il compito di accertare tali contravvenzioni. L'articolo 13 contiene una norma transitoria per assoggettare agli obblighi e vin-

coli previsti dal disegno di legge coloro che si troveranno in possesso di essenza alla data di entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 14, modificando il corrispondente articolo approvato dalla Commissione della Camera nella precedente legislatura, con cui si faceva obbligo al Consorzio di apportare talune modifiche al proprio statuto, provvede

direttamente a stabilire una nuova composizione del Consiglio di amministrazione dell'ente, facendovi partecipare una rappresentanza della categoria dei mezzadri, coloni e compartecipanti.

L'articolo 15, infine, stabilisce che la legge abbia vigore dalla data della sua pubblicazione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Allo scopo di tutelare la produzione del bergamotto, nell'interesse economico generale della zona dove si pratica tale coltura, nonché di assicurare idonee garanzie di qualità ai consumatori, tutta l'essenza di bergamotto annualmente prodotta deve essere conferita all'ammasso per la vendita collettiva.

L'ammasso è gestito dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria, di cui al decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, che provvede anche alle operazioni di vendita per conto dei conferenti.

Agli effetti della presente legge si considera essenza di bergamotto quella estratta a freddo dai frutti di bergamotto, qualunque sia il loro stato di maturazione.

ART. 2.

I conduttori a qualsiasi titolo di bergamotteti devono denunciare al Consorzio del bergamotto, almeno 15 giorni prima dell'inizio della raccolta, il numero delle piante in produzione, la superficie coltivata, con l'indicazione dei relativi dati catastali e la presumibile quantità dei frutti dell'annata.

Gli stessi, per i fondi condotti in mezzadria, colonia parziaria o compartecipazione, debbono specificare il tipo della conduzione ed indicare la quota spettante al mezzadro, colono o compartecipante, che all'atto di ogni raccolta dei frutti di bergamotto acquista a tutti gli effetti la piena disponibilità della quota di sua spettanza sui frutti raccolti, tranne che il concedente intenda affidare al Consorzio del bergamotto la lavorazione di tali frutti e comunichi la sua determinazione al mezzadro, colono parziario o compartecipante almeno un mese prima dell'inizio della raccolta: nel qual caso, invece dei frutti, sarà

divisa l'essenza prodotta. In caso di vendita dei prodotti il mezzadro, colono o partecipante, a parità di condizioni, deve preferire il concedente qualora l'azienda sia dotata di impianti idonei per l'utilizzazione del prodotto.

Qualunque cessione di frutti di bergamotto, per qualsiasi titolo avvenuta, ed anche per la sola estrazione dell'essenza per conto del cedente, deve da questi essere denunciata entro tre giorni al Consorzio, con l'indicazione del nome e della residenza del cessionario e dei corrispettivi di qualsiasi natura pattuiti.

Chiunque produca essenza di bergamotto deve, entro 10 giorni dal termine della lavorazione, denunciare al Consorzio la quantità prodotta. Se la lavorazione non sia terminata alla data del 10 marzo il produttore deve denunciare nella stessa data la quantità di essenza eventualmente già prodotta.

Il produttore o chi abbia titolo per disporre dell'essenza deve conferirla all'ammasso nel luogo e nel tempo che gli saranno indicati dal detto ente.

Chiunque alla data del 10 marzo sia in possesso per qualsiasi titolo di frutti di bergamotto deve, alla stessa data, denunciare al Consorzio le quantità possedute ed il luogo dove i frutti si trovano e deve denunciare entro cinque giorni ogni successivo movimento degli stessi. Il Consorzio può sempre ordinare che tali frutti gli siano consegnati per estrarne l'essenza nei propri stabilimenti.

Chiunque acquisti o venga comunque in possesso di frutti di bergamotto di cascola estivo-autunnale deve farne denuncia al Consorzio entro il giorno successivo, indicando la quantità dei frutti e il luogo dove questi si trovano.

È vietato trasportare essenza di bergamotto senza l'autorizzazione del Consorzio. L'autorizzazione deve risultare da apposita bolletta rilasciata dal Consorzio, che deve accompagnare la merce.

ART. 3.

All'atto del conferimento all'ammasso il Consorzio preleva cinque campioni dell'essenza consegnata da ciascun conferente. I campioni devono essere chiusi col sigillo del Consorzio, ed uno di essi è consegnato al conferente, che ha diritto di apporre un proprio sigillo sugli altri campioni.

L'essenza conferita è sottoposta ad analisi di purezza, da eseguirsi sul campione dalla Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Il risultato dell'analisi, che deve accertare anche il contenuto in eteri dell'essenza

e degli eventuali difetti, deve essere comunicato al conferente a cura del Consorzio successivamente alle determinazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5.

Le essenze impure, o comunque non utilizzabili nello stato in cui siano state conferite, saranno distillate a cura del Consorzio.

Il Consorzio può formare con le essenze conferite masse merceologicamente qualificate.

ART. 4.

Le partite di essenza consegnate all'ammasso da ciascun conferente saranno classificate, secondo la loro qualità, con l'attribuzione di coefficienti numerici. A tal fine sarà attribuito il coefficiente 1 alle partite la cui qualità, valutata in base alle caratteristiche organolettiche, al contenuto in eteri e alla conservabilità del prodotto, corrisponda a quella media della produzione dell'annata. Le altre partite saranno classificate con coefficienti varianti da un minimo di 0,90 ad un massimo di 1,10, in relazione allo scostamento della loro qualità dalla media.

Alla classificazione provvede il Consorzio del bergamotto in conformità del parere emesso, previo esame dei campioni del prodotto entro sei mesi dal conferimento, da una Commissione composta dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Calabria o da un funzionario dallo stesso delegato, dal Direttore della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi, o da un funzionario dallo stesso delegato, dal direttore del Consorzio del bergamotto, da quattro bergamotticoltori nominati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, da quattro commercianti di essenza, due dei quali nominati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria e due da quella di Messina, dietro designazione delle locali Associazioni dei commercianti. I componenti della Commissione che è presieduta dal Direttore della Stazione sperimentale o dal suo delegato, durano in carica un anno dal 1° dicembre al 30 novembre e possono essere confermati. La loro nomina deve avvenire entro il 15 ottobre anche in mancanza di tempistiche designazioni.

Il coefficiente di qualità attribuito a ciascuna partita dovrà essere comunicato al conferente entro trenta giorni dalla relativa determinazione.

ART. 5.

Ai fini della determinazione della qualità media della produzione dell'annata non si tiene conto delle essenze di cui al terzo comma

dell'articolo 3, né di quelle che presentino difetti dipendenti dalla qualità dei frutti lavorati o da cattiva lavorazione o cattiva conservazione dell'essenza e suscettibili di diminuire notevolmente il valore commerciale del prodotto. Per tali essenze non si fa luogo alla classificazione di cui al precedente articolo 4, ma sarà stabilito dalla Commissione di cui allo stesso articolo un coefficiente di svalutazione, comunque non superiore al 35 per cento, ovvero al 75 per cento se trattasi di essenze di cui al citato terzo comma dell'articolo 3. La relativa deliberazione deve essere comunicata al conferente entro 30 giorni.

Tale disposizione non si applica per le essenze che presentano difetti giudicati lievi dalla suddetta Commissione.

ART. 6.

Il prezzo di vendita del prodotto ammassato è determinato mensilmente dal Consiglio di amministrazione del Consorzio, tenendo conto dei costi di produzione, delle scorte esistenti, della prevedibile quantità della produzione delle nuove annate, delle condizioni di mercato, nonché delle qualità e dei prezzi dei prodotti succedanei sul mercato interno ed internazionale.

Il prezzo è stabilito in misura differenziata in rapporto alla qualità del prodotto e sulla base delle condizioni di mercato.

ART. 7.

Il Consorzio deve riservare mensilmente per la vendita ai commercianti del ramo almeno i due terzi dell'essenza posta in vendita in ciascun mese. Deve inoltre accordare ai suddetti commercianti una riduzione fino al 5 per cento del prezzo, per consentire ad essi un normale utile commerciale. L'essenza ceduta ai commercianti può essere liberamente venduta all'interno e all'estero.

Per il controllo sugli adempimenti di cui al precedente comma è costituita, in seno al Consorzio del bergamotto, apposita commissione nominata dal Consiglio di amministrazione dell'ente e composta di quattro membri, fra i quali devono essere compresi due commercianti del settore designati rispettivamente dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria e da quella di Messina.

ART. 8.

Tutta l'essenza posta in vendita dal Consorzio del bergamotto deve essere confezionata in recipienti sigillati a stagno dalla Stazione sperimentale per l'industria delle es-

senze e derivati dagli agrumi di Reggio Calabria. Gli imballaggi esterni ai recipienti devono essere sigillati a cura del Consorzio, con il marchio del Consorzio stesso.

È vietato ai rivenditori rimuovere o alterare il sigillo o il marchio.

ART. 9.

Il ricavato dalla vendita dell'essenza, dedotte le spese di gestione dell'ammasso, sarà dal Consorzio distribuito ai conferenti, assegnando per ciascuna partita con coefficiente di qualità uguale ad 1 una somma corrispondente al prezzo medio, diminuita della competente aliquota delle dette spese di gestione, e per le altre partite somme maggiori o minori in proporzione dei rispettivi coefficienti.

Per le essenze di cui al precedente articolo 5 sarà assegnata una somma corrispondente al suddetto prezzo medio ridotto del coefficiente di svalutazione di cui all'articolo 5, diminuita della competente aliquota di spese di gestione e delle spese eventualmente sostenute dal Consorzio per la distillazione.

Ai conferenti che non avessero riscosso in tutto o in parte gli anticipi eventualmente già concessi loro dal Consorzio, potranno essere assegnate integrazioni del prezzo, la cui misura sarà determinata, secondo equità, dal Consiglio di amministrazione dell'ente.

ART. 10.

Per la costruzione e l'ampliamento di impianti collettivi per l'estrazione dell'essenza e per l'espletamento dei vari compiti istituzionali, il Consorzio del bergamotto può imporre ai singoli consorziati, proprietari o conduttori di fondi adibiti a tale coltura, un contributo commisurato alle tariffe del reddito dominicale e comunque non superiore al valore medio di 3 chilogrammi di essenza per ettaro. In sostituzione del contributo predetto e per le medesime finalità il Consorzio potrà effettuare un prelevamento non superiore al 2 per cento del ricavato dal prezzo di vendita del prodotto ammassato.

Le relative deliberazioni sono adottate annualmente dall'assemblea del Consorzio e sono soggette all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 11.

L'inadempiente all'obbligo di conferire l'essenza di bergamotto all'ammasso è punito con l'ammenda non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto sottratto al conferimento.

Il commerciante che acquista essenza di bergamotto non confezionata a norma del primo comma dell'articolo 8 è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda non inferiore alla quarta parte né superiore alla metà dell'intero valore del prodotto acquistato.

Il conduttore di bergamotto che omette la denuncia di cui al primo comma dell'articolo 2 oppure presenta una denuncia infedele è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 25 mila per ogni ettaro di superficie coltivata a bergamotto a cui l'omissione si riferisce.

Chiunque ceda frutti di bergamotto senza adempiere all'obbligo di denuncia stabilito dall'articolo 2, secondo comma, oppure presenti denuncia infedele, è punito con l'ammenda da lire 300 a lire 1.000 per ogni quintale di frutto ceduto e non denunciato.

Il produttore di essenza di bergamotto che omette la denuncia di cui all'articolo 2, terzo comma, è punito con l'ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni chilogrammo di essenza non denunciata. La pena è ridotta ad un decimo se la denuncia è fatta tardivamente ma non oltre il trentesimo giorno dal termine della lavorazione.

L'inadempiente all'obbligo della denuncia di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 2 è punito con l'ammenda non inferiore ad un quinto né superiore al terzo del valore dei frutti non denunciati.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni chilo di essenza trasportata.

Chiunque trasporta essenza di bergamotto non accompagnata dalla bolletta da cui risulta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 2, ultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Il rivenditore che rimuove o altera il sigillo o il marchio apposto dal Consorzio agli imballaggi contenenti le essenze di bergamotto è punito con l'ammenda da lire 20 mila a lire 200 mila.

ART. 12.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge e per l'accertamento delle relative contravvenzioni è demandata agli agenti delegati dal Consorzio del bergamotto ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

ART. 13.

I detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto, alla data di entrata in vigore della

presente legge, sono soggetti agli obblighi ed ai vincoli da questa previsti ed entro 15 giorni dalla stessa data devono denunziare l'esistenza e devono conferirla secondo le indicazioni del Consorzio del bergamotto.

ART. 14.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio del bergamotto è composto di quindici membri, dei quali dieci sono eletti dall'assemblea di tutti i consortisti, due sono eletti da consortisti che hanno diritto a non più di sei voti e tre sono nominati dal Prefetto di Reggio Calabria, che li sceglie fra sei designati dalle organizzazioni sindacali della categoria dei mezzadri, coloni e partecipanti.

Nessun consortista può avere più di venti voti.

ART. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.